

Direzione Acquisti

Acquisti Industriali, di Staff e Marketing

Il Responsabile

AVVISO DI GARA

n. 7094548

STAZIONE APPALTANTE: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing – Piazza della Croce Rossa n° 1 – 00161 Roma

Indirizzo internet (URL): www.trenitalia.it

Profilo di committente (URL): www.acquisitionline.trenitalia.it

1. **PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. Denominazione conferita all'appalto dalla stazione appaltante:

Lavori di Consolidamento/Rifacimento di un muro per un fabbricato sito a Roma in via di Villa Spada. CIG n. 7501600427 e CUP n. D81C18000060005.

2.2. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Cat.	Importo (euro)		Note
		in cifre	in lettere	
Edifici civili e industriali	OG1	234.029,30	(duecentotrentaquattromilaventinove/30)	Prevalente

2.3. Il subappalto è ammesso entro il limite indicato nell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

2.4. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

(compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza): € 234.029,30 (euro duecentotrentaquattromilaventinove/30);

3.1. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:

€ 10.130,50 (euro diecimilacentotrenta/50);

3.2. Luogo di esecuzione: Trenitalia S.p.A. – IMC di Roma Smistamento - Via di Villa Spada n. 78 – 00138 Roma (RM).

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 1.417.782.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –

Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047





3.3. Durata dell'appalto: MAX 120 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.

4. EVENTUALE CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori. Tale cauzione, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, dovrà essere costituita alternativamente:

- mediante versamento in contanti presso Unicredit SpA - cod. IBAN IT57Y0200805351000500083573; causale: cauzione provvisoria per la gara n. **7094548** di Trenitalia S.p.A. (e in tal caso l'Impresa deve produrre a corredo dell'offerta copia del dispositivo di versamento rilasciato dall'Istituto bancario);
- mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – redatta in conformità con l'allegato schema (Allegato D.1): tale fideiussione dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario.

Si rammenta inoltre che, in caso di presentazione di offerta da parte di un Raggruppamento di imprese non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le associate.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 potranno presentare offerta anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l'offerta: i) sia sottoscritta digitalmente dalle imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell'ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento temporaneo di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.



In relazione all'eventuale costituzione di operatori economici – di cui al già richiamato art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) – di tipo orizzontale si precisa che i requisiti di cui al successivo punto 6, sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall'impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, consorzio o GEIE; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese, ciascuna in misura non inferiore al 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, consorzio o GEIE.

All'atto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici dovranno indicare la quota di prestazioni che ciascun componente intende eseguire. Tale quota non potrà eccedere i limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'operatore economico medesimo. In ogni caso l'impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.

È vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al richiamato art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE.

I consorzi di cui al richiamato art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

All'offerta va acclusa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in conformità allo schema Allegato A “Domanda di partecipazione e Dichiarazione a corredo dell'offerta”, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:

- a) dichiara – in conformità con lo schema di dichiarazione che potrà essere reperito sul profilo di committente www.acquistionline.trenitalia.it, unitamente al presente avviso di gara – di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:



1. non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione.

2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un



tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità;
7. non determini, con la propria partecipazione alla procedura di gara, in assenza di misure correttive preventivamente poste in essere dal Committente o dalla Società procedente, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, ovvero una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del Codice;
8. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9. non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;



12. laddove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
13. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 12 costituiscono causa ostativa quando riguardano: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- b) *(ove il concorrente non alleggi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità)* indica: denominazione dell'impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive;
- c) *(per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016)* indica per quali consorziati il consorzio concorre.



Tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-ORGANIZZATIVA

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere obbligatoriamente in possesso di:

- a) attestazione di qualificazione SOA nella categoria e per la classifica adeguata all'importo indicato al precedente punto 2.2.

Il possesso del suddetto requisito è provato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., che deve essere allegata all'offerta. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta copia scansionata e firmata digitalmente dell'attestazione di qualificazione.

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la medesima dichiarazione (ovvero documentazione) deve essere prodotta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l'associazione, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), deve essere prodotta dal consorzio.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), trova applicazione quanto previsto dall'art. 47, del D.Lgs. 50/2016.

- b) è inoltre richiesto il possesso della certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati, per il settore di certificazione EA 28 “Costruzione e manutenzione edifici civili e industriali. Costruzione e manutenzione strade.” *(N.B. Si rammenta che nel caso in cui la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità sia stata rilasciata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 Paggiudicatario sarà tenuto a presentare, a far data*



dal 15 settembre 2018, il nuovo Certificato emesso in conformità alla versione aggiornata al 2015);

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi sulla base dei seguenti criteri, meglio specificati nel Disciplinare di gara:

- Offerta tecnica max. 70 punti su 100
- Offerta economica max. 30 punti su 100

8. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

9. ALTRE INFORMAZIONI:

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici.
2. Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiederne l'abilitazione secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Si precisa che l'abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l'accesso a tale sezione l'Impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva, presentare richieste di chiarimenti, trasmettere telematicamente la documentazione amministrativa richiesta, formulare l'offerta economica.
3. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
5. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.910/2014¹.

¹ La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software



Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- 18) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n.910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- 19) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- 20) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

Trenitalia effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

6. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.



7. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.
8. Il presente Avviso ed il Disciplinare di Gara sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area “Bandi e avvisi in corso”). Gli allegati al presente Avviso di Gara sono invece disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile solo previa registrazione e abilitazione.
9. Le modalità di accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
10. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente alla presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica.
11. In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
12. La documentazione e l’offerta possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
13. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di gara devono essere redatte in conformità agli schemi reperibili sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquisitionline.trenitalia.it unitamente al testo del presente bando di gara.
14. Ai sensi dell’art. 89, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il ricorso all’istituto dell’avvalimento non è ammesso per i seguenti requisiti: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001.
15. L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione:
 - i)* una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al paragrafo 6.1 del presente Avviso di gara, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ii)* se del caso, l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
 - iii)* una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



iv) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

16. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla presente procedura di gara.
17. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni prodotte dai concorrenti a corredo dell'offerta.
18. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all'accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo citato.
19. Il concorrente dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all'art. 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali.
20. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
21. Trenitalia si riserva la facoltà d'interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
22. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse.
23. Trattandosi di procedura di gara esperita da impresa pubblica appartenente ai cosiddetti Settori Speciali, non trova applicazione il disposto di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, né in relazione alla cauzione provvisoria né a quella definitiva: non è dunque ammesso – per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale – il beneficio della riduzione del 50% dell'importo delle garanzie.
24. L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto prima della stipula del contratto, alternativamente:
 - mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo



106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia secondo lo schema di cauzione (Allegato D).

- mediante bonifico bancario a favore di Trenitalia S.p.A. presso Unicredit SpA - cod. IBAN IT57Y0200805351000500083573 causale: “Deposito Cauzionale – n. CIG 7501600427 – n. P.I. _____”.
25. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, ovvero di suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate per la gara.
26. Ai sensi del precedente paragrafo 6.1, lett. A.6, Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali – secondo propria motivata valutazione - non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell'ultimo triennio:
- nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FSI;
 - nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Trenitalia o da altra Società del Gruppo FSI;
 - nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Trenitalia o altra Società del Gruppo FSI;
 - nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte di Trenitalia medesima.
27. Alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 23/12/2014 con la “Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti” dalle gare pubbliche”, Trenitalia si riserva la facoltà di escludere le offerte presentate



da raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) costituiti da due o più operatori economici che già singolarmente possiedono i requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara (c.d. RTI “sovrabbondanti”), nel caso in cui da un’analisi della struttura e delle dinamiche caratterizzanti il mercato interessato, nonché da qualsiasi altro elemento, rilevi una precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese coinvolte.

28. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente procedura di pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – nonché poste in essere in violazione delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia si riserva la relativa valutazione al fine della motivata esclusione dalla procedura di gara. Trenitalia si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente procedura di pratiche restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
29. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati al Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquisitionline.trenitalia.it, nonché abilitate alla gara, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/07/2018**, utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno del portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.
30. Termine per il ricevimento delle offerte: **Data: 30/07/2018 - Ora: 13:00**
31. Il presente avviso di gara è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziopubblici.it, sul Profilo del Committente Portale Acquisti di Trenitalia SpA www.acquisitionline.trenitalia.it dove, annesso all’Avviso medesimo, è disponibile il Disciplinare di gara ed i relativi allegati.
32. È prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale quale risulta ad esito della gara.



33. Si informa che il contratto che regolerà l'appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
34. Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il Responsabile della Direzione Acquisti – Acquisti Industriali, di Staff e Marketing.

Il presente avviso di gara non vincola questa Società.

Roma, li 28/05/2018

Claudia Gasbarri